

PIANO DI ZONA 2005-2007
PROGETTO N° 20

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
ATTIVAZIONE DI UN CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO
NELL'AREA DELLA SALUTE MENTALE
dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR
Comuni di Cisternino-Fasano-Ostuni

INDICE

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Valore dell'appalto
- art. 3 - Modalità della gara per l'aggiudicazione dell'appalto
- art. 4 - Durata
- art. 5 - Caratteristiche e finalità del servizio
- art. 6 - Tipologia delle prestazioni
- art. 7 - Organizzazione
- art. 8 - Operatori
- art. 9 - Orari e giornate di servizio
- art. 10- Funzioni della ditta
- art. 11 - Materiali e mezzi
- art. 12 - Progetto - offerta
- art. 13- Indirizzo e controllo sul gestore
- art. 14- Inizio della prestazione
- art. 15 - Fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo
- art. 16 - Revisione prezzi
- art. 17 - Divieto di cessione e di subappalto
- art. 18 - Variazioni contrattuali
- art. 19 - Tutela della privacy
- art. 20 - Controlli - responsabilità
- art. 21 - Inadempimenti contrattuali e penali
- art. 22 - Clausola risolutiva espressa
- art. 23 - Spese
- art.24 - Garanzia del servizio
- art. 25 - Tutela assicurativa
- art. 26 - Foro competente
- art. 27 - Domiciliazione
- art. 28 - Norme di rinvio

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'attivazione di un Centro socio-riabilitativo per la salute mentale da realizzarsi nel comune di Ostuni a servizio del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale costituito dai Comuni di Cisternino, Fasano, Ostuni, così come previsto dal progetto n° 20 del Piano di Zona per il triennio 2005-2007, del quale l'appalto costituisce attuazione.

Il Centro socio-riabilitativo effettua interventi di inclusione sociale e di tipo formativo, che permettano a pazienti psichiatrici stabilizzati l'acquisizione di competenze utili al loro reinserimento sociale anche attraverso inserimenti lavorativi ed attività retribuite, nonché di raggiungere un buon livello di autonomia, di socializzazione e di miglioramento delle relazioni familiari, riducendo progressivamente gli interventi a carattere sanitario.

Tali prestazioni si svolgono in una logica operativa di integrazione socio-sanitaria, per cui tutte le attività saranno svolte in collaborazione ed in maniera coordinata con gli operatori del Centro di Salute Mentale della ASL e con il servizio sociale professionale di Ambito.

La progettazione e gestione del servizio dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità, gli obiettivi e gli standard operativi indicati dalla L.R. Puglia n° 19/2006, nonché dal relativo regolamento di attuazione n° 4/2007.

ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per l'affidamento del servizio, per il periodo di quattordici mesi, è pari ad € 94.523,73= al lordo dell'IVA se dovuta.

Il valore globale dell'appalto è stimato in € 141.785,59=, tenuto conto della possibilità del ricorso all'affidamento di servizi complementari e/o alla ripetizione di servizi analoghi, previsti nel successivo art. 18.

ART. 3 – MODALITÀ DELLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara si svolgerà mediante "procedura aperta" tra le cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo regionale, preceduta da bando di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità ricevono adeguata attenzione nella fase di valutazione, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo, ai sensi del Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n° 10 del 28 giugno 2005, recepita dal Consiglio comunale di Ostuni con delibera n° 44 del 8/9/2005.

I criteri di valutazione e le modalità di aggiudicazione sono riportati nel bando di gara.

ART. 4 – DURATA

Il contratto avrà la durata di quattordici mesi decorrenti dal 1 giugno 2008; nell'ipotesi in cui le operazioni di gara non consentissero l'inizio delle prestazioni nella data prevista, le stesse decorreranno dal momento della comunicazione effettuata dall'Amministrazione appaltante, per concludersi entro i quattordici mesi successivi.

L'appalto può essere rinnovato per una volta solo e alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di disponibilità delle risorse assegnate al progetto dal Piano di zona.

La durata così come determinata al primo comma è stata calcolata tenendo conto che i primi due mesi saranno destinati alle attività preparatorie e propedeutiche (allestimento del Centro,

fornitura degli arredi e delle attrezzature, ecc.) a quelle prettamente destinate all'inclusione sociale, la cui durata è prevista in un anno, così come da progetto.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Centro socio-riabilitativo per la salute mentale è un servizio sociale che persegue le seguenti finalità specifiche:

- a) Offrire percorsi di inclusione sociale a pazienti psichiatrici stabilizzati, utilizzando lo strumento degli inserimenti lavorativi anche non in maniera esclusiva;
- b) Offrire un sostegno alla famiglia e migliorarne l'accettazione;
- c) Ridurre gli interventi a carattere sanitario sui pazienti psichiatrici;
- d) Diffondere sul territorio la cultura della tolleranza e dell'accettazione del disabile mentale (superamento dello stigma);
- e) Mettere in rete gli organismi ed i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi;
- f) Valorizzare le risorse locali.

Il Centro socio-riabilitativo è rivolto a pazienti psichiatrici stabilizzati di età superiore a 18 anni.

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni che il soggetto affidatario del servizio deve garantire nell'ambito dell'appalto mediante idonea organizzazione aziendale e proprio personale qualificato possono essere individuate in:

- a) Allestimento del Centro in un locale di proprietà del Comune di Ostuni appositamente messo a disposizione. Il locale è conferito nelle condizioni in cui trovasi attualmente e deve essere reso agibile attraverso gli interventi che saranno analiticamente riportati nel progetto-offerta (almeno due bagni, pitturazione muri ed infissi, ecc.). L'eventuale sopralluogo deve essere concordato con l'Ufficio di Piano e richiesto con almeno 24 ore di anticipo.
- b) Fornitura degli arredi e delle attrezzature per laboratori destinati alle attività. Si precisa che tutti gli arredi e le attrezzature al termine dell'appalto saranno acquisiti alla proprietà dell'Ambito Territoriale Sociale;
- c) L'utilizzo di tirocini formativi e borse lavoro o altri strumenti di inserimento lavorativo destinati agli utenti del Centro, da svolgersi presso i servizi del soggetto gestore e/o presso altre aziende del territorio;
- d) La programmazione e l'attuazione di attività laboratoriali predisposte sulla base di progetti individualizzati di intervento che tengano conto delle problematiche dei singoli nonché e delle proposte eventuali da parte degli operatori del Centro di salute Mentale;
- e) La predisposizione e l'attuazione di programmi di informazione, comunicazione e di sensibilizzazione rivolte al territorio dell'Ambito, sulle tematiche della salute mentale;
- f) La facilitazione di incontri tra familiari, anche per la costituzione di gruppi di mutuo-aiuto;
- g) Lo svolgimento delle attività ulteriori che saranno previste nel progetto-offerta.

Gli operatori del servizio devono essere in grado di operare a livello socio-educativo con le famiglie in difficoltà al fine di produrre cambiamenti adattivi e funzionali nel tessuto relazionale dei nuclei familiari interessati all'intervento, nonché devono essere in grado di lavorare in équipe nei momenti di supervisione e valutazione periodica del servizio.

Gli interventi psico-sociali e di sostegno terapeutico sono attuati in concorso con il personale specializzato messo a disposizione dall'Ufficio di Piano e dalla ASL, attraverso il Centro di Salute Mentale.

Tutte le attività e gli interventi sono realizzati sulla base di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), concordato con la famiglia e con gli operatori dei servizi della ASL.

Gli operatori e la ditta aggiudicataria devono garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone e al nucleo familiare interessati all'intervento.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto-offerta e nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.

Qualora l'offerta di gara sia presentata da consorzi o raggruppamenti d'impresa dovranno essere indicati, in sede di presentazione del progetto tecnico organizzativo, i nominativi delle ditte che svolgeranno i servizi precisando per ciascuna di esse le parti del servizio che svolgeranno.

La presa in carico degli utenti, residenti in uno dei comuni dell'Ambito, è disposta congiuntamente dall'Ufficio di Piano e dal Centro di Salute Mentale, mentre l'organizzazione complessiva del Servizio è curata dall'appaltatore tenendo conto delle esigenze effettive.

L'appaltatore dovrà curare, oltre alla redazione e all'aggiornamento di apposita scheda nominativa per utente, in duplice esemplare, di cui uno da trasmettere all'Ufficio di Piano dell'Ambito, una relazione trimestrale sull'andamento del servizio.

Ogni eventuale variazione del piano di assistenza individualizzato proposta dagli operatori del CSM o dal Servizio sociale professionale di Ambito sarà tempestivamente comunicata al gestore e da questi posta in esecuzione entro 3 giorni.

L'appaltatore individua un Responsabile Tecnico con specifica esperienza di servizio, garantendone la presenza continua nella zona dell'Ambito, del quale comunicherà anche la residenza ed il recapito telefonico (fisso e mobile), il quale costituirà il referente unico dell'intero appalto e manterrà continui contatti con la stazione appaltante per il controllo dell'andamento del Servizio. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla stazione appaltante al Responsabile Tecnico designato dall'appaltatore presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'appaltatore stesso. La figura del responsabile Tecnico può coincidere con quella del Tutor, la cui presenza deve necessariamente essere prevista nell'organico del Centro. Il Tutor svolge la funzione di coordinamento e di propulsione delle attività del Centro Sociale, di affiancamento e supervisione degli operatori, di individuazione ed affiancamento dell'azienda per lo svolgimento del tirocinio, di supporto agli utenti.

ART. 8 – OPERATORI

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

L'appaltatore impiega nel servizio gli operatori individuati per qualifica in sede di gara nonché quelli ulteriori per le successive esigenze e per eventuali sostituzioni, previa comunicazione all'Ufficio di Piano contenente i nominativi con il relativo titolo di studio ed il curriculum documentato.

L'appaltatore deve in ogni caso garantire almeno la presenza continuativa di un assistente sociale professionale ovvero di un educatore professionale socio-sanitario al quale saranno attribuite le funzioni di Tutor, così come descritte all'art. 7, nonché di due educatori, oltre agli esperti dei laboratori.

La funzione di Tutor/coordinatore deve essere svolta da assistente sociale professionale iscritto all'Albo ovvero da personale in possesso di diploma di educatore professionale rilasciato da

scuola riconosciuta ovvero laurea in Scienze dell'educazione. Questi ultimi requisiti devono essere posseduti anche dagli educatori. In via transitoria, così come previsto dall'art. 46 quinto e sesto comma del Regolamento regionale n° 4/2007, è consentito l'impiego di operatori in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore purché abbiano una esperienza documentata almeno triennale in qualità di educatori presso strutture o servizi educativi e di cura delle persone regolarmente autorizzati. Per il Tutor/coordinatore l'esperienza triennale da accompagnarsi eventualmente al diploma di maturità in alternativa alla laurea deve essere specifica nel settore della disabilità mentale.

Gli educatori devono avere la capacità di leggere i bisogni specifici dell'utente e configurare la propria attività partendo dalle esigenze di quest'ultimo e dalle sue specifiche problematiche. L'educatore deve conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, al fine di utilizzarla al massimo nell'ambito del proprio intervento, deve essere in grado di saper intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, avere capacità di relazione con gli utenti, di comunicazione, capacità di applicazione delle tecniche di cura della persona, igiene e prevenzione, capacità di valutazione periodica dei risultati ottenuti e dell'andamento dell'intervento, nonché capacità di relazione con gli altri educatori del servizio.

Il Tutor, nonché i singoli operatori/educatori operano in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di Cisternino Fasano e Ostuni, mentre operano in maniera integrata con gli operatori del CSM ed, eventualmente quelli di altri servizi sanitari coinvolti dal Piano di assistenza individualizzato.

Nel corso dell'attività svolta l'educatore considera il Tutor come suo primo punto di riferimento, per la gestione quotidiana del caso e le eventuali difficoltà incontrate.

Gli educatori devono in ogni circostanza essere in numero adeguato al numero delle prese in carico ed alle intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori a tre, compresa la figura del Tutor.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ART. 9 – ORARI E GIORNATE DI SERVIZIO

Le prestazioni del servizio da parte degli educatori ed operatori, di norma, si svolgono nel corso dei giorni feriali della settimana, sia con riferimento alle attività del Centro e dei laboratori e sia per le attività da essi svolte in collaborazione con l'équipe multidisciplinare degli operatori dei servizi pubblici (comuni ed ASL) previste dal Piano di Assistenza Individualizzato, secondo gli orari che saranno articolati in maniera autonoma dal gestore.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA DITTA

La ditta dovrà garantire, oltre allo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 6 e delle eventuali ulteriori prestazioni individuate nel progetto-offerta, lo svolgimento delle seguenti funzioni :

- la supervisione dell'attività svolta dal personale del servizio, con obbligo di verifica dell'attività espletata dallo stesso in rispondenza ai risultati attesi dal piano d'intervento individualizzato;

- il coordinamento del personale, ivi compreso il calendario dei turni di espletamento dei servizi, la tempestiva sostituzione del personale abitualmente incaricato della prestazione che sia assente a qualsiasi titolo;
- il costante rapporto con le figure professionali del Comune e/o della ASL che a vario titolo lavorano sul caso e in special modo con l'assistente sociale responsabile del PAI e con il responsabile del servizio comunale;
- la partecipazione alle riunioni di verifica sulla concreta attuazione del progetto, con le eventuali riprogettazioni.

L'appaltatore impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, in possesso delle qualifiche previste dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica, e ai fini della valutazione della stessa secondo i criteri riportati nel bando di gara, dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la ditta impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Del personale impiegato l'appaltatore dovrà dare formale comunicazione con apposito elenco e dovrà garantire la continuità del servizio assicurandone la sostituzione per assenze superiori a sette giorni anche in caso di malattia o di ferie. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'appaltatore, dovrà essere fisicamente valido. Esso non dovrà avere età superiore a 60 anni né età inferiore a 18 anni. Il personale dovrà operare in collaborazione con:

- a) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale Comunale;
- b) Il personale del CSM della Asl.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e seguire gli utenti in modo imparziale e professionalmente adeguato. Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone ospiti o utenti del Centro e delle sue attività, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il personale che nel compimento del servizio dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino l'utente, dovrà darne immediata comunicazione tramite il Tutor al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune interessato perché possa tempestivamente intervenire. L'appaltatore è tenuto a fornire all'Ambito Territoriale tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti lo sviluppo dell'attività.

Il personale ha l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad osservare, per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prestazioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio.

È inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 303/56, nonché del D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96.

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; l'impresa si impegna in proposito a favorire, a richiesta dell'Ente ed entro il termine dallo stesso fissato, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi;

all'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Ambito Sociale Territoriale ed i singoli comuni che lo costituiscono rimangono comunque del tutto estranei ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla retribuzione ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni ed al possesso dei requisiti sanitari relativi al personale posto alle proprie dipendenze. Tali obblighi sono quindi posti a carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con lo stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dei Comuni dell'Ambito, che restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

Il gestore si impegna a mantenere in linea di massima la stabilità del rapporto tra operatore e utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita. L'Ambito si riserva di richiedere al gestore, ed il gestore accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona assistita ovvero la inadeguatezza o la inidoneità rispetto ai compiti assegnati, quest'ultima valutata a parere insindacabile da parte dei dirigenti dei servizi comunali interessati ovvero dell'Ufficio di Piano.

L'Ambito Territoriale, così come i singoli comuni che lo costituiscono, non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine ad eventuali controversie tra il gestore e gli utenti, insorte per qualsivoglia ragione.

Il gestore è tenuto a favorire ogni forma di collaborazione di tipo solidaristico offerta da associazioni di volontariato sociale ovvero da progetti di impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale, purché i termini e le modalità siano comunicate all'Ufficio di Piano ovvero siano da questo richieste al gestore.

ART. 11 - MATERIALI E MEZZI

Il gestore, laddove necessario, deve essere in possesso di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori all'interno dell'Ambito territoriale in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che ne prevedano l'uso.

È nella discrezione del gestore la scelta della tipologia dei mezzi da usare per gli spostamenti purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di legge ed essere in buone condizioni di efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle leggi in vigore.

Il gestore deve fornire al personale tutto il materiale d'uso e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara.

ART. 12 - PROGETTO - OFFERTA

Il concorrente in sede di gara dovrà formulare un'offerta dettagliata della proposta organizzativa per la esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite nel presente capitolato nonché nel progetto n° 20 del Piano Sociale di Zona, allegato al bando di gara, del quale l'appalto costituisce attuazione. Il progetto –offerta presentato sarà vincolante per la Ditta offerente.

ART. 13 - INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GESTORE

Il gestore è responsabile del conseguimento del risultato ad esso assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per l'espletamento del servizio.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale esercita, tramite le strutture organizzative degli uffici ai Servizi Sociali dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Il gestore è tenuto a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale mediante la figura del proprio responsabile individuato con le modalità indicate nel precedente art. 7.

L'Ufficio di Piano, al fine di monitorare e valutare costantemente l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni, effettua controlli e ispezioni semestrali volte a verificare il rispetto, da parte del gestore, dei comuni standard di qualità previsti dal Regolamento Regionale n° 4/2007 per i servizi in generale e la rispondenza al progetto presentato in sede di gara delle attività svolte quotidianamente, nonché la osservanza delle obbligazioni contrattuali ed il gradimento del servizio da parte degli utenti.

L'Ufficio di piano si riserva la facoltà di effettuare i controlli di qualità con gli strumenti che riterrà più appropriati, compresa la distribuzione di questionari di gradimento.

ART. 14 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesta, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano ovvero del responsabile del procedimento di Ambito.

ART. 15 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo risultante dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria sarà effettuato a cadenza mensile dietro presentazione di fattura.

Alle fatture sono allegare le schede mensili inerenti al servizio svolto. Le stesse devono contenere: il nome e cognome degli utenti, il nome e cognome degli operatori impiegati nel progetto individualizzato, il numero delle ore effettuate, le firme degli operatori e degli utenti.

Il costo del servizio è fatturato in rate mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture mensili avverrà a 60 gg. fine mese, dalla data di ricevimento della fattura.

I crediti dell'appaltatore nei confronti del soggetto appaltante non possono essere ceduti senza il consenso dell'Ambito Territoriale Sociale. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il fornitore avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto al fornitore di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.01.2003 n. 1.

Tale clausola sarà espressamente sottoscritta per accettazione dal fornitore in sede di stipula del relativo contratto.

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza. L'Ufficio di Piano dell'Ambito non procederà al pagamento degli importi dovuti ove l'appaltatore non ottempererà agli obblighi di cui al precedente art. 10 e non trasmetta, unitamente alla

fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati nel mese precedente a quello della fattura, nonché idonea documentazione comprovante che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il suddetto meccanismo opererà dal secondo mese di fatturazione, nel quale sarà prodotta la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'impresa nel mese precedente, mentre per l'ultima fatturazione il pagamento seguirà alla documentazione relativa ai versamenti del mese di riferimento.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa durante l'intero periodo dell'appalto la revisione prezzi.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. È altresì vietato subappaltare il servizi.

ART. 18 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art.11 R.D. 2240/23 nel limite del 20%, senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Nel limite di cui al primo comma, l'Ufficio di Piano potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative regionali vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

Le economie conseguite nella gara d'appalto potranno essere destinate ad una implementazione del servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione.

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di servizi complementari nei limiti del 50% dell'importo dell'appalto aggiudicato, ovvero di affidare alla stessa nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con l'appalto, nei limiti del 50% dell'importo dell'appalto aggiudicato, con le modalità e così come previsto dall'art. 57 co. 5 lett. b) del d. lgs. 163/06 e dall'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il gestore aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento.

Il gestore aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono

soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

Il gestore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Il gestore si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il gestore consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 20 - CONTROLLI - RESPONSABILITÀ

L'Ufficio di Piano effettua periodiche verifiche e controlli semestrali sul regolare svolgimento del servizio, anche a mezzo di un eventuale Referente, il quale potrà avvalersi del supporto e della consulenza di terzi.

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Ambito Territoriale ed i comuni che lo costituiscono, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 21 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

Le inadempienze della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione domiciliare, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste o non concordate con l'Ufficio di Piano o il servizio sociale comunale, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 12 ore da parte del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio di Piano è applicata una penale da €100,00= ad €500,00=, secondo la gravità, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento.

L'Ambito Territoriale Sociale ha facoltà di risolvere ipso jure il contratto, e di incamerare il deposito cauzionale, in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte del gestore, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza da parte del gestore al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell'inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

È altresì causa di risoluzione la interruzione non autorizzata dell'attività per più di sette giorni, anche non consecutivi, ovvero nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata riattivazione del servizio intimato dall'Ambito Territoriale Sociale.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione del soggetto aggiudicatario, ovvero di una sua componente nel caso di associazione temporanea di impresa (ATI) o di un consorzio, dall'albo, registro od elenco regionale la cui iscrizione era richiesta come requisito di ammissione alla gara..

Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà dell'Ambito territoriale di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi.

Il gestore può risolvere la convenzione nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari. In tal caso il preavviso del gestore non può essere inferiore a centoventi giorni.

In caso di risoluzione del contratto l'Ufficio di Piano affida il servizio al soggetto che, dopo quello aggiudicatario, abbia praticato la migliore offerta in sede di gara.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ambito Territoriale sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitato ad essa, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per gli ulteriori danni eventuali.

In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile vigente.

La ditta risultante aggiudicataria del servizio è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di quant'altro previsto dal contratto di lavoro da essa adottato, nonché dallo statuto nel caso dei soci – lavoratori delle cooperative nel rispetto della legge 3 aprile 2001 n° 142.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Ufficio di Piano o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ambito Territoriale comunicherà alla ditta, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio risulta ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

In caso di singole inadempienze contrattuali diverse da quelle individuate nei commi precedenti, l'Ambito Territoriale ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 1.000,00= in relazione alla gravità della inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano da notificare nei modi di legge. Qualora, nei casi diversi da quelli contemplati al primo comma, nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, la ditta non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione del predetto Coordinatore all'applicazione della penalità.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto nell'art. 21, l'Ambito Territoriale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;

- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità della Ditta; a tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'aggiudicataria;

- ritardo eccedente i trenta giorni nel pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, alle Amministrazioni Comunali costituenti l'Ambito Territoriale, ai beni di proprietà delle stesse, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dal gestore nel servizio.

ART.23 – SPESE

Tutte le spese relative all'espletamento, alla stipulazione e registrazione del contratto, accessori e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, saranno per intero a carico dell'appaltatore, se ed in quanto dovuti.

ART. 24 – GARANZIA DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto senza interruzioni di sorta. Lo stesso dovrà concordare con l'Ufficio di Piano i servizi minimi da garantire qualora si trovasse nell'impossibilità di eseguire il servizio per cause di forza maggiore, compreso lo sciopero.

ART. 25 – TUTELA ASSICURATIVA

Il gestore provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l'Ambito Territoriale e ciascun comune di esso da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

- 1) Responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore complessivamente a € 258.230,00=, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Ambito Territoriale e ciascun comune di esso da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare;
- 2) Morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche per il personale socio e/o dipendente e terzi a causa dell'attività esercitata, rispettivamente con le seguenti coperture minime: €129.115,00=, €206.585,00=, €520,00=.

Le suddette polizze saranno consegnate al momento della stipula del contratto.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e l'Ambito Territoriale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al competente foro di Brindisi.

ART. 27 – DOMICILIAZIONE

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Fasano, in quanto comune capofila dell'Ambito Territoriale

ART. 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché alle norme del Codice Civile, purché compatibili.

Il gestore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.